Comune di Aquilonia

Provincia di Avellino

ORIGINALE

Registro Generale n. 30

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 DEL 23-11-2020

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE IN PRESENZA PER SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO.

PREMESSO:
- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato questo Comune, ove sono stati registrati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

VISTI:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; - il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124,

recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i rispettivi allegati;
-D.P.C.M., pubblicati in G.U. per intero, recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare il D.P.C.M. del 03/11/2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020, in vigore dalla data del 06/11/2020 ed efficace fino al 03/12/2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, con la quale la Campania è stata inserita tra le regioni con livello di "Rischio Alto", cosiddetta "Zona Rossa", dal 15/11/2020 per un periodo di quindici giorni e quindi fino al 03 dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 si disponeva la sospensione fino al 23 novembre p.v. delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria, nonché fino al 29 novembre la sospensione delle attività didattiche in presenza delle restanti classi della scuola primaria e di quelle della scuola secondaria di I° grado, fatta eccezione delle attività di cui al punto 1.3 dell'ordinanza medesima;

CONSIDERATO che l'Ordinanza regionale n.90/2020 specifica che la riapertura delle scuole dovrà avvenire compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

CONSIDERATO che attualmente sul territorio comunale si registra la presenza di un numero consistente di cittadini positivi al COVID-19 , in rapporto al numero di abitanti residenti, e quindi un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza;

RAVVISATA la necessità di adottare ogni misura utile a contrastare l'avanzata dell'epidemia anche limitando l'attività didattica in presenza nelle scuole presenti sul territorio comunale;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale",

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, l'immediata sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di I° grado presenti sul territorio comunale, salvo successivi miglioramenti nella curva epidemiologica, fino **al 03 Dicembre 2020**.

DISPONE

-che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e trasmessa in copia :
-Istituto Omnicomprensivo di Lacedonia (AV) ;
-Regione Campania
-alla Prefettura di Avellino;
-alla stazione locale Stazione dei Carabinieri di Aquilonia,
-all'Ufficio di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania od al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

Il Sindaco
Giancarlo De Vito

COMUNE DI AQUILONIA
Provincia di Avellino